

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3468

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RAPELLI e RUBINACCI

Annunziata il 29 gennaio 1958

Miglioramenti delle pensioni della Cassa nazionale della previdenza marinara

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione ha come scopo principale il miglioramento delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara a favore della gente di mare a riposo.

L'aumento proposto risulta contenuto rispetto ai miglioramenti concessi ad altre numerose categorie di pensionati, ma ciò è dovuto alla situazione difficile in cui versa la gestione della Cassa.

Con accordo sindacale intervenuto nel gennaio del 1957 le Organizzazioni sindacali interessate convennero di elevare di circa il 30 per cento le competenze medie in vigore, fissate dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 915. Tale aggiornamento, entrato in vigore in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 1957 comporterà, a favore dei marittimi in attività di servizio, un graduale aumento della misura della pensione fino a raggiungere, con un triennio di navigazione, un corrispondente aumento del 30 per cento circa.

L'aumento delle competenze medie ha anche avuto come conseguenza un incremento dei contributi che affluiscono alla previdenza marinara che può valutarsi annualmente intorno ai 1.800 milioni e quindi il miglioramento delle pensioni previsto dalla presente proposta di legge troverebbe ampia copertura in quanto comporterebbe un onere inferiore al miliardo, lasciando la differenza

per il graduale assorbimento del *deficit* di gestione. L'attuale passività della Cassa sarà ridotta notevolmente appena saranno accertati gli oneri che le vigenti disposizioni di legge pongono a carico dello Stato (servizio militare di guerra, ecc.) valutato dal Ministro Medici, nelle recenti dichiarazioni alla Camera, in circa 8 miliardi.

È inoltre giusto che anche la previdenza marinara ottenga un contributo dello Stato, così come avviene per i pensionati dell'assicurazione obbligatoria, dei coltivatori diretti, degli artigiani: allo stato attuale delle cose non una lira viene versata a favore di questa categoria di pensionati.

I contributi richiesti dalle leggi vigenti agli armatori ed ai lavoratori sono complessivamente circa il doppio delle contribuzioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, mentre la misura delle pensioni è leggermente superiore. Occorre però tenere presente che le attuali pensioni dell'assicurazione obbligatoria sono state liquidate anche con un minimo di cinque anni di contribuzione (e meno ancora per le pensioni d'invalidità e indirette) mentre per la previdenza marinara si richiede un minimo di quindici anni di assicurazione (dieci anni per le pensioni d'invalidità o indirette).

L'articolo 4 della proposta di legge prevede invece un aumento dei contributi a carico dell'armamento sovvenzionato per fronteggiare i maggiori oneri che i miglioramenti

previsti porteranno a carico della Gestione Speciale. Giova tener presente che con la legge 25 luglio 1952, n. 915, tale settore armatoriale realizzò una riduzione dei contributi (dal 13,50 per cento sull'intera retribuzione e sulla 14^a mensilità si passò al 15 per cento su 13 mensilità ed entro il limite del massimale di lire 120.000).

Il massimale è stato aumentato col decreto del Capo dello Stato del 5 aprile 1957 e col medesimo articolo 4 vengono fissati gli elementi che costituiscono la retribuzione, aggiornandoli alla nuova situazione contrattuale.

Per le due gestioni della previdenza marinara si ritiene opportuno modificare le norme per le pensioni reversibili riportandole a quelle già in vigore per l'assicurazione obbligatoria dell'invalidità e vecchiaia.

Per la gestione speciale la proposta di legge allegata, con gli articoli 5 e 6 estende i benefici della maggiorazione di un decimo per i figli minorenni e della 13^a mensilità, già applicati per i pensionati della Gestione marittimi.

La proposta di legge provvede poi ad elevare i minimi di pensione in relazione a quanto già attuato dal Parlamento a favore dei pensionati dell'assicurazione generale di invalidità e vecchiaia.

L'articolo 9 infine estende anche ai pensionati che riprendano imbarco il trattamento applicato per coloro che lavorano alle dipendenze di altri per lavori compiuti a terra.

Attualmente molti pensionati imbarcano su navi battenti bandiera straniera perché non hanno bisogno del libretto di navigazione che viene ritirato all'atto della liquidazione della pensione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le pensioni erogate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara (gestione marittimi e gestione speciale) liquidate fino alla data del 31 dicembre 1957, sono aumentate del 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1958.

Per le pensioni liquidate in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 1957, l'aumento del 12 per cento è comprensivo del miglioramento conseguito dai pensionati per effetto delle maggiori competenze medie fissate dal suddetto decreto.

L'aumento del 12 per cento viene anche applicato a favore dei pensionati dei Fondi Lloyd Triestino e Adria.

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 l'ammontare annuo delle pensioni aumentate come sopra non potrà essere inferiore al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli ai seguenti minimi: lire 182.000 per le pensioni dirette e lire 156.000 per le pensioni di reversibilità.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico della Cassa nazionale della previdenza marinara, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia

e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

ART. 3.

Gli articoli 33, ultimo comma, e 36 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, e 12 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni.

Nel caso di morte del pensionato e dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento del decesso, le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento della pensione, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 21 anni se femmine e di 18 se maschi, e non esercitano alcuna attività lavorativa e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato secondo le norme di legge vigenti:

- a) il 50 per cento al coniuge;
- b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere, complessivamente, né inferiore alla metà, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata secondo le leggi in vigore.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi di legge.

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni, che non siano già titolari di pensione diretta, nella misura del 20 per cento ciascuna.

Tale pensione spetta alla madre cinquantenne o inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui o nubile purché abbia riconosciuto il figlio ai sensi di legge e questi risulti essere stato il principale e necessario sostegno.

Se la morte dell'iscritto è conseguenza diretta di un infortunio sul lavoro il diritto alla pensione per i genitori nei casi sopra previsti non è subordinato ad alcuna condizione di età.

Venendo a mancare il coniuge o alcuno degli orfani aventi diritto a pensione, questa è soggetta a revisione secondo le aliquote predette e in relazione al numero dei superstiti.

ART. 4.

I contributi fissati dall'articolo 13 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono modificati come segue, con decorrenza 1° gennaio 1957.

a) a carico del datore di lavoro il 18 per cento della retribuzione;

b) a carico del prestatore d'opera il 6 per cento della retribuzione.

Tali contributi sono dovuti nel limite del massimale stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1957 e nei riguardi del personale di stato maggiore navigante, iscritto alla gestione marittimi, essi sono comprensivi dei contributi dovuti alla gestione stessa.

Ai fini del presente articolo, per retribuzione si intende:

stipendio o paga di tabella;

complemento stipendio;

indennità di contingenza;

indennità di grado;

assegno *ad personam*;

indennità di rappresentanza, speciale e supplementare;

tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

ART. 5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1958 le pensioni liquidate o da liquidarsi dalla gestione speciale sono aumentate di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purché inabile al lavoro.

ART. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1958 le pensioni liquidate o da liquidarsi dalla gestione speciale sono maggiorate di una aliquota pari a un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

ART. 7.

Sono riconosciuti utili, agli effetti del diritto alla pensione ed alla determinazione della sua misura, i seguenti periodi:

a) il servizio militare di leva o da richiamato nelle Forze armate italiane in tempo di pace, in qualsiasi arma prestato,

sempreché tali servizi siano stati effettuati successivamente ad un periodo d'imbarco su navi della marina mercantile italiana:

b) il servizio da trattenuto, da richiamato o da militarizzato, in tempo di guerra, nelle Forze armate italiane, in qualsiasi arma prestato;

c) i periodi di imbarco su navi militari italiane in qualsiasi epoca effettuati.

ART. 8.

Agli effetti del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura è considerato utile per i pensionati e gli iscritti alla gestione speciale il servizio militare compiuto nelle Forze armate italiane dal 24 maggio 1915 al 1° luglio 1920, con esclusione del tempo in cui l'assicurato o il pensionato sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari.

ART. 9.

Ai titolari di pensioni che continuano a prestare la propria opera retribuita alle dipendenze di altri a terra o che riprendano imbarco su navi soggette all'obbligo della contribuzione alla Cassa, il trattamento complessivo di pensione è ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

Il primo comma dell'articolo 24 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è soppresso.

All'atto del definitivo pensionamento la misura della pensione viene ricalcolata tenendo conto del nuovo periodo di navigazione effettuato da pensionato.

ART. 10.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà a versare alla Cassa nazionale della previdenza marinara la quota dello Stato di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

ART. 11.

Le competenze medie fissate, a mente dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 915, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1957, hanno decorrenza dal 1° gennaio 1957.